

Reggio Emilia, 24 Maggio 2007

Circolare n. 04

A TUTTI I CLIENTI

Oggetto: ADR 2007 - LE NOVITA'

Sulla gazzetta ufficiale 66 del 20 marzo 2007 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dei Trasporti del 3 gennaio 2007 con il quale si recepisce la Direttiva 2006/89/CF del 3 novembre 2006.

Con questo Decreto viene dunque formalizzata l'entrata in vigore dell'ADR 2007, indicando che l'applicazione delle relative disposizioni decorre dal 01 gennaio 2007, con un periodo transitorio previsto fino al 30 giugno 2007.

Per i trasporti che si svolgono in territorio nazionale l'entrata in vigore dell'ADR 2007 è comunque subordinata alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della traduzione italiana del testo ADR in data da definire.

In attesa della pubblicazione del suddetto decreto riportiamo di seguito le novità introdotte dall'ADR 2007.

Distinti Saluti.

Cordiali saluti.

Servizio Rapporti Clientela

Allegato: novità ADR 2007



1) FASCICOLO CISTERNA

L'ADR 2007 introduce il possesso del "fascicolo cisterna" come obbligo per chi trasporta merci pericolose in cisterna.

Il "fascicolo cisterna" non è altro che la raccolta di tutte le informazioni tecniche importanti concernenti una cisterna in uno stesso fascicolo.

Il fascicolo cisterna deve essere conservato dal proprietario o dal gestore che devono essere in grado di presentare questi documenti su domanda dell'autorità competente.

Il fascicolo della cisterna deve essere tenuto per tutta la durata della vita della cisterna e conservato per 15 mesi dopo che la cisterna è stata ritirata dal servizio.

In caso di cambio del proprietario o del gestore durante la durata della vita della cisterna, il fascicolo cisterna deve essere trasferito a questo nuovo proprietario o gestore.

Copie del fascicolo cisterna o di tutti i documenti necessari devono essere messi a disposizione dell'esperto per le prove, controlli e verifiche delle cisterne, durante i controlli periodici o straordinari.

Per le cisterne che trasportano liquidi infiammabili, immatricolate antecedentemente all'entrata in vigore del Decreto 24 novembre 2006 del Ministero dei Trasporti (cioè quelli che sono corredati del libretto MC 813) e per le cisterne che trasportano gas infiammabili (con libretto MC 412) il "fascicolo cisterna" può continuare ad essere il libretto stesso (MC 813 e 412) corredato dal certificato di approvazione del prototipo e i certificati delle prove, controlli e verifiche annotati su di esso.

Per le cisterne che trasportano liquidi infiammabili, immatricolate dopo l'entrata in vigore del Decreto 24 novembre 2006 del Ministero dei Trasporti (cioè quelli che sono corredati dal DTT 306 "barrato rosa" e non più dal libretto MC813), dovrà essere istituito un raccoglitore qualsiasi in cui dovrà essere contenuto il certificato di approvazione del prototipo e i certificati delle prove, controlli e verifiche rilasciati dall'autorità competente, questo raccoglitore sarà denominato "fascicolo cisterna".

2) DOCUMENTO DI TRASPORTO

E' stata aggiunta la possibilità di **non** indicare, previa autorizzazione l'accordo del Ministero dei trasporti, sul documento di trasporto il nome e l'indirizzo dei destinatari ma apporre la sola dicitura "Consegna -Vendita", quando le merci pericolose sono trasportate per essere consegnate a destinatari multipli che non possono essere identificati all'inizio del trasporto

Viene reinserito un **unico** ordine per le informazioni da riportare (vale a dire: n° ONU, designazione ufficiale di trasporto, rif. tipo etichetta(e), gruppo di imballaggio).

Per le cisterne vuote non ripulite, di ritorno allo spedite, **può essere utilizzato il documento di trasporto preparato per la cisterna piena**, eliminando (mascherandola, cancellandola o con ogni altro mezzo) la indicazione della quantità e sostituendola con "RITORNO A VUOTO, NON RIPULITA". Seguendo questa procedura non è quindi più necessario compilare il documento di trasporto per il veicolo cisterna vuoto non bonificato; questo vale sia per il ritorno a vuoto al deposito sia per il viaggio con cisterna vuota non bonificata per raggiungere la raffineria dove effettuare il carico.

3) ETICHETTATURA E SEGNALAZIONE ARANCIO DEI VEICOLI

I pannelli etichetta devono essere applicati su un fondo di colore contrastante, o essere circondati da una bordatura con tratto continuo o discontinuo.

I pannelli arancio devono essere retroriflettenti, il materiale utilizzato deve essere resistente alle intemperie e garantire una segnalazione durevole, e non si devono staccare dal loro fissaggio dopo un incendio di una durata di 15 minuti.

4) GALLERIE

L'ADR 2007 introduce delle restrizioni al traffico di merci pericolose nelle gallerie stradali **classificate in 5 categorie**.

Le gallerie, a oggi, non sono ancora state classificate dall'autorità competente.

Per le disposizioni relative alle restrizioni al passaggio nelle gallerie stradali è previsto un periodo transitorio (durante il quale possono continuare ad applicarsi le norme nazionali) fino al **31 dicembre 2009**.

Le categorie in sintesi:

Categoria A: NESSUNA RESTRIZIONE

Categoria B: DIVIETO per alcuni esplosivi e perossidi organici, e, se in cisterna, 4.2, 4.3, 5.1, ecc.

Categoria C: DIVIETO, se in cisterna, per gas tossici, per materie tossiche per inalazione, ecc.

Categoria D: DIVIETO per gas infiammabili e tossici, ecc.

Categoria E: DIVIETO per quasi tutte le merci pericolose (salvo alcune infettanti e radioattivi).

A titolo di esempio:

- il **GPL** (n° ONU 1075, classe 2, codice di classificazione 2F) trasportato in cisterna può passare solo nelle gallerie di Categoria A (*non può passare nelle gallerie di Categoria B, C, D ed E*); in bombole può passare nelle gallerie di Categoria A, B e C (*non può passare nelle gallerie di Categoria D ed E*);
- la **benzina** (n° ONU 1203, classe 3, gruppo di imballaggio II, codice di classificazione F1) trasportata in cisterna può passare solo nelle gallerie di Categoria A, B e C (*non può passare nelle gallerie di Categoria D ed E*).

Le gallerie stradali, una volta classificate, saranno corredate da apposita segnaletica, ad esempio cartelli del tipo:



C. 3^h



D.10^a



D.10^b



D.10^c

5) ADEGUAMENTO VEICOLI

Scade il **1 gennaio 2010** il termine per l'adeguamento dei veicoli trasportanti merci pericolose al Regolamento ECE No 13 in materia di **dispositivo di frenatura antibloccaggio e di rallentatore di frenata**.

A partire dal 1° gennaio 2010, tutti i veicoli dovranno essere equipaggiati con regolatori automatici di frenatura, eccetto quelli immatricolati prima delle date indicate nell'ADR e riportate qui di seguito.

DISPOSITIVO DI FRENATURA ANTIBLOCCAGGIO (veicoli FL o AT)

Applicabile ai veicoli immatricolati per la prima volta (o che entrano in servizio se l'immatricolazione non è obbligatoria) dopo il 30 giugno 1993 per i veicoli a motore (trattori o portanti) con una massa massima superiore a 16 t e i rimorchi (vale a dire i rimorchi completi, i semirimorchi e i rimorchi ad assi centrali) con una massa massima superiore a 10 t. Applicabile ad ogni veicolo a motore autorizzato a trainare rimorchi con una massa massima che supera 10 t, immatricolato per la prima volta dopo il 30 giugno 1995. Applicabile a tutti i veicoli approvati per la prima volta conformemente alle prescrizioni del 9.1.2 dopo il 30 giugno 2001 qualunque sia la data alla quale sono stati immatricolati per la prima volta.

A partire dal 1° gennaio 2010, tutti i veicoli dovranno essere conformi alle disposizioni tecniche del Regolamento ECE No. 13 o della Direttiva 71/320/CEE, così come modificata, applicabile alla data della loro prima immatricolazione o della loro messa in servizio se la loro immatricolazione non è obbligatoria, e al minimo alle disposizioni tecniche del Regolamento ECE No 13, serie di emendamento 06 o della Direttiva 71/320/CEE, così come modificata dalla Direttiva 91/422/CEE.

I rimorchi (vale a dire i rimorchi completi, i semirimorchi e i rimorchi ad asse centrale) dovranno essere equipaggiati con un sistema di frenatura anti-bloccaggio della categoria A. I veicoli a motore dovranno essere equipaggiati con un sistema di frenatura anti bloccaggio di categoria 1.

DISPOSITIVO DI FRENATURA DI RALLENTAMENTO (RALLENTATORE) (veicoli FL o AT)

Applicabile ai veicoli a motore immatricolati per la prima volta dopo il 30 giugno 1993, con una massa massima superiore a 16 t o autorizzati a trainare rimorchi con una massa massima superiore a 10 t.

A partire dal 1° gennaio 2010, tutti i veicoli dovranno essere conformi alle disposizioni tecniche del Regolamento ECE No. 13 o della Direttiva 71/320/CEE, così come modificata, applicabile alla data della loro prima immatricolazione, e al minimo alle disposizioni tecniche del Regolamento ECE No. 13, serie di emendamento 06 o della Direttiva 71/320/CEE, così come modificata dalla Direttiva 91/422/CEE. Il sistema di frenatura di rallentamento dovrà essere di tipo IIA.